



COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 21-04-2026

OGGETTO: Determinazione procedura per acconto TARI 2026 e scadenza rata.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

FRANCESE ROBERTO	SINDACO	Presente
ROSSINI GREGORIO	VICE SINDACO	Presente
CESA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
CANELLA KATIA	CONSIGLIERE	Presente
CORBELLARO GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
NOSOTTI CORRADO	ASSESSORE	Presente
SIPIONE ELENA	CONSIGLIERE	Presente
ROGNONE LAURA	ASSESSORE	Presente
GARDINO MARCO	CONSIGLIERE	Assente
ORLANDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BELTARRE LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
CATTO SARA	CONSIGLIERE	Presente
DEANTONIO MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Natale Angela Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. FRANCESE ROBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Determinazione procedura per acconto TARI 2026 e scadenza rata.**

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola all'Assessore Avv. Rognone relaziona quanto segue:

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2025 che ha determinato le tariffe TARI per l'anno di imposta 2025;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi*

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO che La **Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025**, in vigore dal **1° gennaio 2026** – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42 – interviene in modo strutturale sul calendario degli adempimenti degli Enti Locali in materia di TARI, posticipando le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe e del Regolamento TARI dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026, al fine di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà incontrate per l'approvazione dei piani finanziari;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in acconto per l'anno 2026, affinché sia possibile anche il riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti, che trova prima applicazione nell'anno 2026, scadenza 30.06.2026;

Ultimata l'illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto in premessa indicato e qui interamente riportato,

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

procede alla votazione del punto di cui in oggetto;

Con voti espressi nei termini di legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI STABILIRE l'acconto TARI 2026 sulla base delle tariffe adottate per l'anno precedente con Deliberazione n. 3 del 20/02/2025, nella misura complessiva del 30% di quanto dovuto a titolo di TARI per l'annualità 2025;
2. DI STABILIRE che la rata di acconto abbia la scadenza 10/06/2026, affinché sia possibile il riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti, che trova prima applicazione nell'anno 2026, scadenza 30.06.2026;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
4. DI RIMANDARE la fissazione e la scadenza delle rate TARI a saldo successivamente all'approvazione del Pef Tari 2026-2029;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi con le medesime modalità di cui alla precedente votazione, risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. FRANCESE ROBERTO

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natale Angela Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio,

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natale Angela Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio,

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Natale